Tribunale Bergamo sez. IV, 20/11/2018, n. 2444

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bergamo

Sezione Quarta Civile

Il Tribunale, nella persona del giudice Silvia Russo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al 5784 R.G. promossa da

Sm. Oasis Germany Gmbh (P. IVA DE-(omissis)), in persona del legale rappresentante protempore, con il patrocinio dagli avv. Stephanie Mehrens, An. Pe. -Ca. e Et. Ta. e con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Bergamo, via (omissis), come da procura allegata all'atto di citazione;

ATTRICE OPPONENTE

contro

Panigada Rent S.r.l.(P.IVA (omissis)), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio del l'avv. Pierfrancesco Pinessi e con elezione di domicilio presso il suo studio in Villongo, via Verdi n. 9, come da procura allegata al ricorso monitorio;

CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI:

(omissis)

.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la società Smithers Oasis Germany Gmbh ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 869/2017, con il quale il Tribunale di Bergamo, in data 22 febbraio 2017, le aveva ingiunto, in solido con la società MCD Trasporti e Logistica S.r.l., il pagamento in favore della società Panigada Rent S.r.l. della somma di euro € 39.406,00, a titolo di corrispettivo dei servizi di trasporto resi su incarico delle società ingiunte.

A sostegno dell'opposizione, la società attrice ha negato la propria qualità di committente dei trasporti eseguiti dalla società convenuta opposta, deducendo di avere concluso con la società MCD Trasporti e Logistica S.r.l. un contratto per la gestione di tutta l'attività logistica relativa ai prodotti destinati ai clienti italiani e di essere quindi estranea ai contratti di trasporto da quest'ultima stipulati.

Su questi rilievi, la società opponente ha escluso l'applicabilità nei propri confronti dell'art. 7-ter del D.L.vo n. 286/2005. Sotto altro profilo, ha dedotto la illegittimità costituzionale di tale norma e ha contestato il quantum della pretesa di controparte.

Ha concluso, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo di poter chiamare in causa MCD Trasporti e Logistica S.r.l. a fini di manleva.

La società Panigada Rent S.r.l. si costituiva regolarmente, depositando in data 7 novembre 2017 la propria comparsa di risposta, con la quale ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza del 28 novembre 2017, preso atto dell'intervenuto fallimento della società MCD Trasporti e Logistica S.r.l., i procuratori della società opponente hanno rinunciato alla richiesta ex art. 269

c.p.c. formulata nell'atto di citazione. Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del 29 maggio 2018, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Panigada Rent S.r.I. ha fondato la pretesa avanzata nei confronti di Sm. Oasis Germany Gmbh sulla responsabilità solidale di cui all'art. 7-ter del D.L.vo n. 286/2005 (introdotto dall'art. 1-bis del d.l. 6 luglio 2010, n. 103). Ai sensi di tale norma, 'il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale'.

La società opponente ha incentrato le proprie difese sulla negazione della propria qualità di committente dei trasporti dedotti in causa e quindi sulla insussistenza della responsabilità solidale ex adverso invocata.

A sostegno di tale tesi, Smither-Oasis Germany Gmbh ha innanzitutto richiamato le definizioni inserite all'art. 2 del D.L.vo n. 286/2005, in forza delle quali:

- per vettore, deve intendersi 'l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada';
- per committente, deve intendersi 'l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore' o anche 'l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto'.

La società opponente ha quindi fatto rilevare, per un verso, che MCD Trasporti e Logistica S.r.l. non può essere qualificata come vettore, non essendo iscritta all'Al. di cui all'art. 2 del D.L.vo n. 286/2005 e, per altro verso, che, nella fattispecie di causa, la stessa MCD Trasporti e Logistica S.r.l. ha invece assunto la qualità di committente, avendo accettato di occuparsi, per conto di essa Sm.Oasis Germany Gmbh, della 'gestione completa delle operazioni logistiche attinenti al settore grossisti/fioristi in Italia' (v. paragrafo 1 del contratto allegato sub doc. 3 al fascicolo attoreo).

A confutazione della tesi difensiva della società opponente, Panigada Rent S.r.I. ha richiamato l'attenzione sulle CMR (documenti di trasporto) compilate in relazione ai trasporti per i quali è stata azionata la pretesa creditoria nei confronti di Sm.-Oasis Germany Gmbh, le quali le sono state consegnate dalla società opponente al momento del prelievo delle merci da trasportare, e sul dato testuale dell'art. 7-ter del D.L.vo n. 286/2005, da cui emergerebbe un ampliamento della nozione di committente di cui all'art. 2 dello stesso decreto.

Ciò posto, il Tribunale formula le seguenti considerazioni.

In primo luogo, va escluso che fra parti in causa sia stato concluso un contratto di trasporto.

La precisazione si rende necessaria a seguito dell'equivocità delle argomentazioni difensive della convenuta opposta, la quale, pur fondando la propria domanda di pagamento sulla applicazione della norma sopra trascritta, ha in alcuni passaggi sostenuto la sussistenza di un rapporto contrattuale diretto fra Sm.-Oasis Germany Gmbh e Panigada Rent S.r.l.

La allegazione, in ogni caso, è smentita dalle fatture emesse e depositate dalla stessa Panigada Rent S.r.l., le quali sono tutte intestate a MCD Trasporti e Logistica S.r.l.

In secondo luogo, si fa rilevare che l'estensione nei confronti di soggetti diversi dal contraente diretto dell'obbligo di pagamento del corrispettivo del contratto di trasporto in favore di colui che ha eseguito la prestazione, stabilita dall'art. 7-ter del D.L.vo n. 286/2005, ha natura di norma eccezionale (rispetto alla regola della circoscrizione degli effetti obbligatori del contratto alle sole parti contraenti) ed è come tale di stretta interpretazione.

Non è quindi possibile, sulla base del riferimento normativo al 'mandante effettivo della consegna', configurare la responsabilità solidale a carico di soggetti formalmente non coinvolti nella filiera del trasporto. E', del resto, lo stesso dato testuale della disposizione a mantenere la figura del mittente all'interno dello schema contrattuale del trasporto. Esigenze di coerenza sistematica impongono inoltre di ritenere che le definizioni inserite all'art. 2 del D.L.vo n. 286/2005 valgano a delimitare il campo di applicazione di tutte le disposizioni del decreto legislativo stesso, ivi comprese quelle introdotte in epoca successiva alla sua emanazione.

Pertanto, la responsabilità solidale del 'mittente', stabilita dall'art. 7-ter in esame, va senz'altro correlata alla definizione di 'committente' di cui all'art. 2 e, segnatamente, alle due diverse nozioni di committente ivi delineate.

La attribuzione della qualità di committente, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di autotrasporto, anche alle società che abbiano assunto nei confronti di-terzi il più ampio incarico di gestione della logistica e la distinzione concettuale della figura del committente da quella del proprietario delle merci trovano ragione nella esigenza di garantire un contemperamento degli interessi dei vettori, da un lato, e dei terzi beneficiari delle prestazioni di trasporto, dall'altro, sostanzialmente consentendo a questi ultimi di sottrarsi alla responsabilità solidale introdotta dall'art. 7 ter del D.L.vo n. 286/2005, a condizione dell'esternalizzazione dell'attività di logistica nel suo complesso.

Nella fattispecie in discussione, alla luce dell'oggetto del contratto stipulato fra Sm.-Oasis Germany S.r.l. e MCD Trasporti e Logistica S.r.l. (sopra riportato testualmente), deve ritenersi che quest'ultima società abbia assunto la qualità di committente dei trasporti affidati a Panigada Rent S.r.l. e che Sm.-Oasis Germany Gmbh, proprietaria delle merci trasportate, sia invece estranea alla filiera del trasporto.

In questo contesto, non è significativo il fatto, pacifico in causa, della consegna da parte della società opponente al personale di Panigada Rent S.r.l. delle CMR parzialmente precompilate, essendo invece dirimente la circostanza che il personale di Panigada Rent S.r.l. sia stato inviato a prelevare le merci da trasportare presso Sm.-Oasis Germany in esecuzione di un contratto stipulato con MCD Trasporti e Logistic S.r.l., la quale ha agito in qualità di (primo) mittente del trasporto e non di vettore per conto di Sm.-Oasis Germany Gmbh.

In altri termini, in forza delle considerazioni che precedono, l'impresa proprietaria delle merci da trasportare che appalti i servizi di logistica (tra cui sono ricomprese le prestazioni di trasporto) a una società esterna non assume la qualità committente dei trasporti formalmente ordinati dalla appaltatrice, anche se le merci da trasportare debbano essere prelevate o consegnate direttamente presso l'impresa che ne ha la proprietà.

Deve dunque escludersi, in accoglimento dell'opposizione, l'applicabilità alla società opponente dell'art. 7-ter del D.L.vo n. 286/2005.

La statuizione che precede assorbe ogni ulteriore questione sollevata nel presente giudizio e impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

In ossequio al criterio della soccombenza, Panigada Rent S.r.l. va condannata a rifondere in favore della società opponente le spese di lite, liquidiate direttamente in dispositivo, tenendo conto dell'attività in concreto svolta dal difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, 1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 869/2017 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 22 febbraio 2017 nei confronti di Sm.-Oasis Germany Gmbh e in favore di Panigada Rent S.r.l.;

2) Condanna la parte convenuta opposta a rimborsare alla parte attrice opponente le spese di lite, liquidate in euro 6.738,00 per compensi e in euro 286,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%.

Cosi' deciso in Bergamo il 19 novembre 2018

IL GIUDICE dott.ssa Silvia Russo